



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente - relatore
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;



VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Corciano;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 25 febbraio 2016;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016, il relatore, Presidente Salvatore Sfrecola;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.



La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha definito le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Corciano ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 95 del 25 gennaio 2016, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, in merito a quanto segue:

- 1) natura e principali caratteristiche delle operazioni di leasing immobiliare in costruendo e di project financing.
- 2) Mancata attuazione, alla data di approvazione del rendiconto, dei seguenti adempimenti dell'armonizzazione:
 - non sono state avviate le attività di codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;
 - non si è proceduto alla valutazione delle voci dell'attivo e del passivo al fine di rispettare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
 - non è stata effettuata la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.
- 3) Poiché dal quadro 1.8.1 risulta una previsione di recupero di evasione tributaria per il 2014 di € 802.000,00, superiore all'accertato dei due anni precedenti ed al quale ha corrisposto una riscossione nell'esercizio pari a € 52.750,12, il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di comunicare in base a quali valutazioni si è proceduto alla stima della previsione e di rendere noto il dato della relativa riscossione nel corso del 2015.
- 4) Avanzo di esercizi precedenti non applicato, pari ad € 1.192.717,13, del quale si è chiesto la composizione.
- 5) Confronto del dato dei minori residui attivi riaccertati del quadro 1.9, pari a € 1.121.937,82, con quelli del quadro 1.10.3 (€ 1.237.971,69).
- 6) Motivazione delle spese in conto capitale previste e non impegnate, con conseguente mancato avvio delle opere.
- 7) Dalla relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare per l'esercizio 2014 risulta che:



- "l'Ente non è stato in grado di ridurre la spesa corrente in misura corrispondente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale prevista dall'art. 47 del D.L. n. 66/2014";
- alcune società partecipate non hanno fornito la certificazione in merito alla verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31 dicembre 2014.

A tal riguardo il Magistrato istruttore ha chiesto di comunicare quali iniziative siano state intraprese dal Comune, anche in relazione alla quota di partecipazione posseduta.

L'Ente ha fornito i chiarimenti chiesti, con nota del 3 febbraio 2016 (prot. Corte dei conti n. 219 del 4 febbraio 2016), precisando, che:

1. L'operazione di leasing in costruendo è stata rivolta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 997,92KWp e su pensiline realizzato in località Taverne di Corciano, su terreni di proprietà comunale censiti al foglio 26 part. 637, 639, 647, 657, concessi in diritto di superficie con atto a firma del Dott. Notaio Filippo Brufani del 02.03.2012 (rep. n° 23106. racc. n° 13859), alla Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SPA con sede in Roma (poi Mediocredito Italiano Spa) ed in forza della delibera di Consiglio comunale n. 47 del 28.04.2011. L'area ricade in una zona a carattere produttivo individuata come PRA18 con destinazione a parcheggio (standard del piano attuativo). Il sopra richiamato Istituto, congiuntamente alla Società CCC — società cooperativa SPA — e SI(e)NERGIA SPA (in A.T.I.) ha infatti presentato offerta congiunta di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Corciano per la progettazione definitiva - esecutiva, la realizzazione e manutenzione mediante locazione finanziaria (ex art. 160 bis del D. Lgs. 163/2006) di un impianto fotovoltaico su pensiline di potenza pari a 998,40KWp, da realizzarsi sulle sopra richiamate aree di proprietà comunale. Con determina dirigenziale n. 469/2011, l'Area Lavori Pubblici ha aggiudicato la gara alla costituenda ATI. Con atto a firma del Dott. Notaio Filippo Brufani del 02.03.2012 (rep. n. 23105, racc. n°13858), è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria immobiliare fra Comune di Corciano e Banca BIIS (oggi Mediocredito Italiano Spa) per la realizzazione dell'impianto FTV in parola. Il contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto FTV (registrato in Perugia il 14.09.2012 al n. 368 serie A/1 rep. n. 5603) fra il Comune di Corciano e CCC Società Cooperativa con sede in Bologna, è stato sottoscritto in data 03.09.2012, per un importo complessivo di € 3.236.200,00 oltre IVA (successivamente ridotto). In relazione alla congruità economica dell'operazione è necessario preliminarmente evidenziare che la medesima presenta le caratteristiche del partenariato pubblico-privato, di cui all'art. 3, comma 15-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, poiché dal contratto di leasing e dal contratto di appalto e gestione-manutenzione dell'impianto risulta che sono posti in capo al realizzatore-gestore quanto meno i rischi di costruzione e di domanda.



Infatti, in relazione al primo, predetto soggetto oltre a dover provvedere alla realizzazione dell'opera nei tempi e nelle modalità previste, viene pagato dalla banca finanziatrice solo previa preventiva autorizzazione del Comune (dipendente dalla corretta esecuzione dei lavori e dalla loro tempestività). In merito al rischio soggetto realizzatore è sottoposto ad una riduzione del corrispettivo di costruzione, pari alla diminuzione degli incentivi GSE, in caso di mancato allacciamento dell'impianto alla rete elettrica nei termini previsti dal quarto conto energia (circostanza che peraltro ha avuto applicazione), nonché ad una decurtazione del corrispettivo di manutenzione-gestione in caso di produttività dell'impianto al di sotto del minimo garantito. In relazione alla valutazione economica dell'operazione, si evidenzia che in base al piano economico/finanziario dell'operazione, gli oneri relativi al finanziamento ed alla manutenzione-gestione dell'impianto sono più che coperti dai proventi stimati derivanti dal contributo GSE e dalla vendita di energia (determinati in base alla produttività minima garantita dell'impianto). Pertanto, la predetta opera comporta un beneficio finanziario complessivo per l'Ente. In base al piano di ammortamento definitivo del leasing, lo stesso risulta di importo complessivo di € 2.953.965,23, con durata di 17 anni e 6 mesi (dal 18/9/2014 al 18/3/2032) e rata semestrale di € 125.543,37, oltre a IVA di legge, tasso 4,86%.

In merito all'operazione di project financing, si rinvia a quanto riportato nella nota allegata alla presente, ove sono illustrate le caratteristiche dell'operazione.

2. In relazione a quanto richiesto con riferimento al punto n.2, si evidenzia che l'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'applicazione dei principi contabili della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria di quella economico-patrimoniale, all'anno 2016, in quanto non partecipante alla sperimentazione nell'anno 2014 (deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23/07/2015). L'attività di codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato è stata avviata alla fine dell'esercizio 2015 ed è tuttora in corso. Sono attualmente in corso altresì le operazioni per l'aggiornamento annuale dell'inventario al 31/12/2015, nonché del conto del patrimonio alla medesima data, da completarsi entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto 2015. Conseguentemente, una volta definiti i valori patrimoniali alla data del 31/12/2015, determinati secondo le regole del DPR 194/1996, si procederà alle necessarie modifiche dei valori di chiusura al 31/12/2015, riclassificati secondo il piano dei conti patrimoniale, determinate applicando i criteri di valutazione contenuti nel principio contabile all. 4/3 al D. Lgs 118/2011. In tale modo sarà redatto lo stato patrimoniale iniziale alla data del 1° gennaio 2016, da approvarsi unitamente al rendiconto 2016 (art. 11, comma 13, del D. Lgs 118/2011 e punto 9.1 del principio contabile applicato all. 4/3 al D. Lgs 118/2011). Per quanto riguarda il rendiconto 2015, nella versione co-



noscitiva predisposta secondo lo schema 10 del D. Lgs 118/2011, non deve essere compilato infatti il conto economico e lo stato patrimoniale (secondo i nuovi schemi), come stabilito dal citato comma 13 dell'articolo 11 (per gli Enti non sperimentatori).

In merito alla ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica, ai fini del bilancio consolidato, va analogamente evidenziato che lo scrivente Comune si è avvalso della facoltà del rinvio dell'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2016, come consentito dall'art. 11-bis del D. Lgs 118/2011 (deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2015). Si evidenzia che il Comune ha comunque provveduto alla ricognizione delle società partecipate da ultimo nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 (decreto Sindacale n.3-4 del 30/03/2015) , nonché nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), riferito al periodo 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.197 del 26/10/2015 (e successiva deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2016). Sulla scorta di tali risultanze, è in corso l'esatta individuazione del perimetro di consolidamento, che sarà recepito con formale provvedimento della Giunta comunale (principio contabile all. 4/4 al D. Lgs 118/2011).

3. La previsione iniziale dei proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, pari ad € 802.000,00 (ridotta ad € 737.000,00, con successive variazioni di bilancio), è stata operata tenendo conto dell'andamento storico degli accertamenti registrati nell'ultimo quinquennio (la cui media si attesta ad € 750.000,00 circa), nonché delle attività di verifica programmate per l'anno. Al termine dell'esercizio gli accertamenti registrati sono risultati inferiori alla previsione in quanto numerosi avvisi sono stati inviati alla fine dell'anno, e sono divenuti quindi definitivi solamente nell'anno successivo (2015). Gli importi riferiti alle somme accertate nel solo 2014, riscossi nel corso del 2015, ammontano ad € 61.487,61 (riscossioni anno 2015 in conto residui 2014). La differenza non incassata al 31/12/2015, pari ad € 285.383,66, è riferita ad importi iscritti a ruolo, consegnati agli agenti della riscossione nel corso del 2014-2015. Si evidenzia, inoltre, che in sede di definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità alla data del 01/01/2015, risulta specificatamente accantonato nel predetto fondo, per la voce accertamenti tributari, l'importo di € 602.828,89, a fronte di residui attivi riferiti agli avvisi di accertamento tributari da incassare alla data del 01/01/2015 (pari ad € 1.019.470,54). Il tutto come evidenziato nel prospetto allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 79/2015, riferita al riaccertamento straordinario dei residui.

4. L'avanzo di amministrazione non applicato al bilancio di previsione 2014, pari ad € 1.192.717,13 risulta composto delle seguenti quote:

Quote vincolate:



Contributo ambientale cave incassato e non destinato	€ 3.046,43
Differenziali positivi contratto IRS	€ 77.335,71
Accertamento IMU convenzionale 2012	€ 193.786,51
Quota fondo di solidarietà comunale per rateizzazione personale in mobilità	€ 45.336,71
Incasso alienazioni non destinato	€ 178.435,93
Accantonamento 10% alienazioni ex DL 69/2013	€ 21.846,69
Cancellazione residui passivi opere finanziate da Entrate vincolate	€ 10.608,62
Totale quote vincolate	€ 530.396,60
- Fondo svalutazione crediti	€ 332.869,64
- Per spese in c/capitale	€ 329.450,89
Totale avanzo 2013 non applicato al bilancio 2014	€ 1.192.717,13

5. In relazione a quanto indicato si conferma che l'importo dei minori residui attivi riaccertati ammonta ad € 1.121.937,82. Per un mero errore materiale, nella compilazione del quadro 1.10.3, è stato erroneamente comunicato all'Organo di revisione da parte di questo Ente l'importo dei residui attivi cancellati di parte corrente (pari ad € 908.414,38 e non ad € 1.024.060,73) e quello dei residui attivi cancellati della gestione servizi per conto terzi (€ 17.351,92 e non € 17.739,43).

6. Come indicato nella relazione al rendiconto 2014 dell'Organo di revisione, nell'esercizio 2014 erano state previste spese in conto capitale per € 6.150.979,21. Di queste non sono state impegnate spese per € 5.184.249,43. Le principali spese non impegnate sono le seguenti:

- Riqualficazione area sportiva Solomeo (€ 3.730.000,00). Si tratta di un'opera finanziata con intervento di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, con realizzazione diretta dei lavori da parte degli stessi. La spese non è stata impegnata a causa del mancato perfezionamento del relativo rapporto di sponsorizzazione entro la fine dell'esercizio.
- Interconnessione fibra ottica e prevenzione rischio idraulico Corciano-Magione (€ 400.000,00). Si tratta di un intervento di realizzazione di infrastrutture propedeutiche alla installazione della fibra ottica e di opere volte a prevenire il rischio idraulico, finanziato con un contributo ministeriale, formalmente concesso solo nell'anno 2015. La mancata formale concessione del contributo entro la fine del 2014 non ha consentito l'impegno della spesa e l'avvio dei lavori;



- Miglioramento igienico-sanitario ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di San Mariano (€ 280.000,00). Si tratta di un'opera il cui finanziamento era previsto con contributo della Regione Umbria. Il mancato avvio è dovuto al fatto che il Comune non è rientrato tra i soggetti destinatari dei contributi erogati dalla Regione;
- Miglioramento funzionale del trasporto e realizzazione di nodi di interscambio funzionale in zona Ellera (€ 165.000,00). L'intervento risultava finanziato parzialmente da un contributo della Regione Umbria, concesso formalmente solo nell'anno 2015. L'impossibilità di accertare l'entrata nel 2014 non ha consentito ovviamente l'avvio dell'esecuzione dell'opera.
- Consolidamento e rifunzionalizzazione vecchia fornace in località Solomeo (€ 162.000,00). Si tratta di un intervento finanziato da una contribuzione da privati, la cui concessione non si è perfezionata entro la fine del 2014, impedendo l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

7. Con riferimento alle riduzioni di spesa imposte dagli artt. 8 e 47 del D.L. 66/2014, come evidenziato dall'Organo di revisione, l'Ente non è stato in grado nel corso dell'anno 2014 di ridurre la spesa corrente nella misura corrispondente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale prevista dalle citate norme (pari ad € 121.698,33). Ciò, oltre che per il fatto che la l'importo della riduzione è stato comunicato ad esercizio ormai abbondantemente avviato (il riparto della riduzione delle risorse del fondo e l'importo della corrispondente riduzione della spesa corrente è stato stabilito solo dal D.M. 04/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2014), quando i servizi erogati dall'Ente erano ormai stati attivati e la relativa spesa già in buona parte effettuata, anche a causa della reinternalizzazione dei servizi in precedenza gestiti dall'Istituzione comunale "Corciano Domani" (refezione scolastica, trasporto scolastico, centri estivi), posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 02/08/2013, con decorrenza dal 01/10/2013.

In merito alla certificazione relativa alla verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31 dicembre 2014 tra il Comune e le società partecipate, prevista dall'art. 6 del D.L. 95/2012, alla data della redazione della relazione dell'Organo di revisione, le società CONAP Spa, Patto 2000 soc. cons a.r.l., Sienergia Spa, Mulini Popolari Riuniti Corciano-Umbertide soc. coop, e Umbra Acque Spa non avevano fatto pervenire alcuna documentazione in merito. Successivamente, prima dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale, la documentazione relativa è stata fatta pervenire dalle società Sienergia Spa e Umbra Acque Spa. In relazione alla prima, il prospetto fornito evidenzia l'assenza di crediti/debiti reciproci, come risultante anche dalla contabilità del Comune. In relazione alla seconda, invece, sono emerse alcune differenze, riguardanti alcuni impegni registrati



nella contabilità dell'Ente in favore della società Umbra Acque per l'esecuzione di lavori/manutenzioni, assenti invece nella certificazione della società in quanto non ancora fatturati alla data del 31/12/2014 (per complessivi € 15.732,48), nonché fatture emesse nel periodo 2005-2010 dalla società Umbra Acque Spa, da tempo contestate dal Comune (nota prot. n. 11011/2011). In relazione ai crediti risultanti al Comune nei confronti della società, le differenze sono dovute alla mancata fatturazione dei canoni già maturati riferiti all'utilizzo della rete idrica.

Le altre società sopra indicate non hanno invece fatto pervenire, pur se sollecitate in merito, alcuna documentazione. In ogni caso non risultano dalla contabilità comunale alla data del 31/12/2014 né crediti né debiti nei confronti delle medesime. In merito alle determinazioni assunte, si evidenzia che nel corso del 2015 si è provveduto ad avviare la dismissione della partecipazione detenute nella società Molini Popolari Riuniti ed è cessata la partecipazione nella società SASE Spa. Ciò in esecuzione a quanto previsto dal piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato con decreto del Sindaco n. 3-4 del 30/03/2015. La società Sienergia Spa è invece già stata posta in liquidazione.

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, i chiarimenti forniti dall'Ente consentono di superare le osservazioni formulate, tranne che al punto 7, in merito al quale l'Ente riferisce che l'importo della riduzione è stato comunicato con D.M. del 4 settembre 2014, "quando i servizi erogati dall'Ente erano stati attivati e la relativa spesa già in buona parte effettuata". Pur tenendo conto di ciò, la Sezione non può, comunque, fare a meno di rilevare la mancata riduzione della spesa corrente in misura corrispondente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale, come previsto dall'art. 47 del D.L. n. 66/2014.

P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Corciano l'osservazione contenuta nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.




DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Corciano.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016.

Il Presidente - relatore

Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 29 FEB. 2016

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita Di Iorio

